OGGETTO: **CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA - INDICAZIONI INPS IN MERITO ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA DOMANDA**

Con il messaggio 2276 dell'1 giugno scorso l'INPS ha fornito le seguenti indicazioni in merito alla presentazione delle domande di Cassa integrazione guadagni ordinaria (CONFIMI ROMAGNA NEWS 11/2017, 20, 17, 16 e 3 del 2016; CONFIMI RAVENNA NEWS 24 e 19 del 2015).

Semplificazione della compilazione del "file CSV"
Dalla data di pubblicazione del messaggio INPS 2276/2017 è possibile compilare in modo semplificato il file formato "CSV" da allegare alla domanda di Cigo, secondo le indicazioni che seguono:

- colonna K: indicare sempre 'N';
- colonne B – C – D – E – F – J: non compilare.

A seguito del completamento e dell'applicazione generale del nuovo sistema di gestione della Cigo con i dati provenienti dal flusso UNIEMENS (cd. Cigo con ticket), sarà prevista **l'abolizione del predetto file CSV a corredo dell'istanza di Cigo, di cui sarà data notizia con successivo messaggio**.

Aziende soggette a contrazioni periodiche dell'attività lavorativa
Con riferimento alle richieste di Cigo riferite ad aziende soggette a contrazioni dell'attività lavorativa che si collocano in periodi ricorrenti dell'anno, a causa delle caratteristiche del loro processo produttivo (es. aziende del settore calzaturiero) è stata avanzata dall'Istituto una richiesta di chiarimenti al ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; infatti, se le aziende in parola sembrano soddisfare il requisito della transitorietà, più incerta risulta l'analisi volta a verificare se le caratteristiche del processo produttivo di determinati prodotti merceologici siano imputabili all'impresa, con conseguente impossibilità di accedere all'ammortizzatore sociale. Il ministero ha ritenuto che non sia riconducibile alla volontarietà dell'imprenditore o dei lavoratori o, comunque, a negligenza o imperizia delle parti, la situazione aziendale in cui "*la contrazione dell'attività lavorativa derivi proprio dalle caratteristiche intrinseche del processo produttivo del prodotto merceologico di riferimento, oggetto della produzione aziendale*". Tale contrazione di attività dunque non deriva dalla negligenza o dalla imperizia dell'imprenditore o dalle modalità organizzative dell'impresa ma dallo stesso settore in cui l'impresa si trova a operare, dal prodotto e dal mercato di riferimento di per sé ciclico.
Pertanto, le aziende ricomprese nella tipologia di cui si tratta – nella quale non rientra, beninteso, il lavoro stagionale che non può essere coperto da integrazione salariale –, nella relazione tecnica allegata all'istanza, devono illustrare i suddetti profili, e, in particolare, "*dovranno descrivere: la complessiva situazione aziendale con riferimento alle caratteristiche della produzione aziendale tenuto conto del settore merceologico, del prodotto e del mercato di riferimento; il contesto economico e produttivo in cui l'impresa opera, con particolare riferimento al segmento di mercato in cui l'azienda si colloca, caratterizzato da processi produttivi soggetti a contrazione ciclica dell'attività; precedenti dell'azienda nel ricorso alla CIG; il numero di lavoratori posti in CIG rispetto all'organico complessivo e rapporto tra contratti di lavoro di natura stabile (a tempo indeterminato) all'interno dell'impresa e contratti di lavoro caratterizzati da temporaneità (un elevato numero di rapporti a tempo indeterminato rispetto a quelli di natura non stabile denoterebbe un'attività aziendale che comunque non è legata soltanto ai cicli del settore di riferimento); continuità dell'attività aziendale*."